

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 571-A}

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE MIROGLIO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PREARO, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BASSI,
COCCO MARIA, STELLA, TRAVERSA, MIROGLIO, LO-
BIANCO, URSO SALVATORE, VICENTINI, SCHIAVON,
PISONI, BORTOLANI, TANTALO**

Presentata il 27 luglio 1972

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini - Adeguamento delle competenze del comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei V.Q.P.R.D

Presentata alla Presidenza il 3 marzo 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento in discussione prevede l'adeguamento delle competenze del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine. A tal fine si rende indispensabile modificare l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che disciplina appunto le competenze di detto Comitato.

Questo ha svolto un utile e importante lavoro dal 1964 in poi, formulando in particolare un parere nella materia di sua competenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine. D'altra parte si è presto palesata l'inadeguatezza dei compiti e dei mezzi a disposizione del Comitato, per cui si ren-

de necessario un loro adeguamento anche prima che venga approvata la nuova normativa generale in materia vitivinicola. La Commissione agricoltura ha ritenuto necessario modificare il testo della proposta per tener conto delle nuove realtà emerse in questi ultimi anni, con particolare riferimento all'attuazione dell'ordinamento regionale. Al Comitato nazionale vengono affidati più ampi poteri di promozione e di coordinamento. Senza pregiudicare la più ampia revisione della disci-

plina del settore vitivinicolo, anche in attuazione delle modifiche intervenute nella normativa comunitaria, si è ritenuto fosse indispensabile intervenire con questa innovazione che, pur in limiti ben definiti, contribuisce ad avviare a soluzione alcuni problemi più urgenti, rendendo più incisiva l'azione, già meritoria, svolta dal Comitato a favore di un costante miglioramento qualitativo della produzione vinicola italiana.

MIROGLIO, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le lettere *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle seguenti:

c) collabora con i competenti organi statali e regionali per l'osservanza del presente decreto dei disciplinari di produzione relativi a vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » e dei regolamenti CEE relativi ai « VQPRD », valendosi dell'attività specializzata di un gruppo di funzionari e ispettori del Servizio di repressione delle frodi del Ministero della agricoltura e delle foreste;

d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e dei regolamenti CEE relativi ai « VQPRD » e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte da altri enti, organismi ed istituzioni;

e) interviene in Italia e all'estero — e particolarmente nell'ambito della CEE — a tutela delle denominazioni di origine « controllata » o « controllata e garantita » e dei « VQPRD », nei modi previsti dalle leggi, dai trattati internazionali e dai regolamenti CEE e può avvalersi a tal fine della collaborazione delle Regioni a statuto autonomo, delle Regioni a statuto ordinario e dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Le lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;

e) interviene in Italia e all'estero — e particolarmente nell'ambito della CEE — a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine può avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi ».

ART. 2.

Nell'ambito dello stesso articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, vengono aggiunte, prima dell'ultimo comma, due nuove lettere, come segue:

g) cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli Albi dei vigneti istituiti - ai sensi del precedente articolo 10 - presso le Camere di commercio IAA e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate - ai sensi del precedente articolo 11 - presso le stesse Camere di Commercio IAA per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine « controllata » e « controllata e garantita » recepiti dalla disciplina comunitaria dei « VQPRD »;

h) promuove e coordina le indagini relative alle rese dei vigneti e alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e sovrintende all'applicazione delle norme prescritte sull'esame chimico e organolettico dei vini riconosciuti a denominazione di origine « controllata » e « controllata e garantita », nonché per l'applicazione del regolamento CEE n. 817 del 1970 relativo ai « VQPRD », assumendo anche la funzione di organo di appello nei casi di contestazione.

ART. 2.

Nello stesso articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono aggiunte, al primo comma, le seguenti lettere:

« *g)* cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente articolo 10, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente articolo 11, presso le stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine;

h) promuove e coordina in collaborazione con le regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine;

i) avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine ».